



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 27.04.2023

Oggetto: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMU ALLE NORMATIVE VIGENTI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **11:00**, nella solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L.	P	SECCIANI MASSIMILIANO	P
LAZZERINI ELISA	P	CALOSCI MAURO	N
CORATI ELEONORA	P	BUTINI GIANLUCA	N
GAMBASSI MARCO	P	NOCENTINI MARCELLO	N
CARRAESI ANDREA	P		
BECCASTRINI NICCOLÒ	N		
INNOCENTI DAVID	P		
MORI GABRIELE	P		
CALESTRINI SILVIA	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONCI PAOLA.

Assiste il Segretario Generale, **dott.ssa Antonella Romano**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relazione l'assessore al Bilancio Thomas Stagi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

Visto l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

Visto l'art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

Viste le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, comma 81) in fatto di esenzione dal pagamento dell'IMU degli immobili occupati abusivamente;

Tenuto conto delle novità apportate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 13 ottobre 2022 in merito alla doppia esenzione IMU dei coniugi per l'abitazione principale -che originariamente spettava per un solo immobile- con la quale la Corte ha dichiarato illegittima la norma del 2011, istitutiva dell'IMU, nella parte in cui vincola sostanzialmente il concetto di abitazione principale all'immobile dove risiede "anagraficamente" e dimora "abituamente" non solo il suo legittimo possessore, ma anche tutto il suo nucleo familiare e che, di fatto, la pronuncia di incostituzionalità su una legge produce l'immediato effetto di "disapplicazione" della stessa;

Considerato che con tale sentenza si è stabilito che *“negare la doppia esenzione IMU ai coniugi che per esigenze reali, concrete, non possono far altro che occupare due*

abitazioni diverse –siano esse nello stesso Comune o in Comuni diversi – equivale a porre un ostacolo alla formazione e all’equilibrio di quella famiglia”, ne consegue che il legislatore dovrà con un intervento normativo assicurare la doppia esenzione IMU alle coppie coniugate o unite civilmente che si trovino a risiedere e dimorare in due abitazioni diverse, prescindendo dal Comune dove esse sono collocate;

Rilevato inoltre che, con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48, legge n. 178/2020) era stata introdotta la seguente agevolazione "*A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*";

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 che ha differito al 31/03/2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Vista la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 che ha differito al 30/04/2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all’articolo 163 del TUEL;

Vista l’opportunità di deliberare un Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria come allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di affiggere lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
6. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
7. di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMU ALLE NORMATIVE VIGENTI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMU ALLE NORMATIVE VIGENTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Caviglia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IMU ALLE NORMATIVE VIGENTI".

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, li 20.04.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

Cavriglia, li 27.04.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano